

SENT.N. 51/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice Unico delle Pensioni dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto

al n. 76343/PG del registro di segreteria, proposto

dai sigg.:

XX nata a omissis il omissis

residente a omissis;

-YY nata a omissis il omissis

residente a omissis;

-ZZ nata a omissis il

omissis residente a omissis;

-QQ nato a omissis il omissis,

residente a omissis;

-WW a omissis il omissis,

residente a omissis, figli ed

eredi della sig.ra KK, nata il

omissis a omissis, deceduta il omissis a

Berlino, rappresentati personalmente da se

medesimi;

avverso la determinazione n. 00342/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Servizi del Tesoro, Ufficio VII, del 19.5.2015.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024,

con l'assistenza del segretario dott. Federica

Sperapani, il relatore dott. Anna Bombino, l'avv.

Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione

controinteressata; assenti i ricorrenti;

Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti, eredi della sig.ra KK, deceduta il omissis, impugnavano il

decreto n.342/2015 relativo alla concessione del

trattamento pensionistico indiretto di guerra quale

orfana maggiorenni dell'ex militare GG, dall' 1.2.2015, chiedendo la retrodatazione

della decorrenza del trattamento concesso dalla data

della domanda (12.1.2009). A sostegno della domanda

afferstavano che la madre era affetta da inabilità

assoluta negli anni precedenti alla data della visita

medica dell'1.2.2015. Tale convincimento si poggiava

sulla circostanza che la sig.ra KK avesse

percepito la pensione di inabilità dall'1.5.1987 al

31.10.2003; producevano certificazione medica del

10.12.2013.

Con memoria del 25.11.2019 il Ministero dell'Economia e Finanze eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza degli elementi di diritto su cui poggia la domanda e nel merito, l'infondatezza dello stesso, opponendosi alla chiesta CTU.

Con ordinanza n.343/19 questa Sezione giurisdizionale ha ritenuto d'interpellare l'Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute (UML), affinché lo stesso, sulla base della documentazione medica e amministrativa presente agli atti, esprimesse collegialmente il proprio motivato parere sul seguente quesito: "1) chiarire alla luce della documentazione disponibile, compresa quella di parte, se la ricorrente, orfana maggiorenni di guerra, alla data della domanda versasse nello stato di inabilità assoluta a proficuo lavoro, come richiesto dalla normativa sulle pensioni di guerra"

Il parere dell'UML, depositato il 28.6.2023, ha conclusivamente ritenuto che "In conclusione, si può ritenere che la sig.ra KK versasse nello stato di inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 10/12/2013, data del rilascio della suddetta autorizzazione, ma non all'epoca

dell'istanza".

L'Amministrazione ha depositato memoria in data 22.1.2024 contestando le risultanze peritali e insistendo nel rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica odierna l'avv. Anna Maria Alimandi si riporta agli scritti difensivi e chiede il rigetto del ricorso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del Ministero resistente in relazione all'art. 152 c.g.c. rilevando che l'atto introduttivo, pur nella sua sinteticità, contiene gli elementi essenziali idonei ad identificare l'oggetto del giudizio, come dimostrano gli scritti difensivi dell'amministrazione resistente.

2. L'odierno ricorso è finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto della dante causa a percepire la pensione di reversibilità indiretta di guerra quale orfana maggiorenne inabile del padre GG militare deceduto il omissis, dalla data della domanda (12.1.2009) .

Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini sottoindicati.

2.1.Fermo restando il possesso dei requisiti sanitari e reddituali della richiedente KK, quale orfana maggiorenne inabile, previsti dalla normativa di guerra, l'oggetto del presente giudizio attiene soltanto al profilo della decorrenza del beneficio già riconosciuto dall'Amministrazione con il gravato decreto 342/2015.

2.2.Invero, i ricorrenti omissis, nella qualità di eredi della sig. ra KK contestano la collocazione temporale dell'insorgenza della condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della dante causa alla data dell'1.2.2015, anziché al momento di presentazione della domanda (12.1.2009), da cui far decorrere il beneficio pensionistico già attribuito dall'Amministrazione con il decreto impugnato.

2.3.Nella relazione espletata dall'UML presso il Ministero della Salute è affermato che:"..... lo scrivente esprime il parere che all'epoca dell'istanza di riferimento la ricorrente non presentasse i requisiti per la concessione del beneficio richiesto, in mancanza di documentazione

probante in tal senso, non allegata all'istanza né prodotta successivamente.

Tuttavia, non si può tenere conto dell'unico documento presentato, datato 10/12/2013, rilasciato dall'Ufficio della Sanità e degli Affari Sociali – Ufficio di Pubblica Assistenza del Land di Berlino, in cui è stato riconosciuto il grado di disabilità pari a 90 e sono stati autorizzati i contrassegni di invalidità “G”, elevato handicap di deambulazione, e “B”, comprovata necessità di accompagnamento, con la seguente motivazione: “Presenza delle seguenti menomazioni funzionali: 1) Infiammazione cronica del fegato (epatite), cirrosi epatica; 2) situazione a seguito di rimozione chirurgica meningioma: ipertensione, danni cerebrali con disturbi psichici, compromissione delle funzioni cerebrali con disturbi deambulatori, disturbi convulsivi; 3) compromissione funzionale della colonna vertebrale, 4) compromissione funzionale della spalla; 5) depressione”. Dal predetto documento emerge pertanto una situazione di inabilità grave, tale da rientrare nei parametri necessari per l'ottenimento della pensione di reversibilità di guerra per inabilità. In conclusione, si può ritenere che la sig.ra KK

versasse nello stato di inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 10/12/2013, data del rilascio della suddetta autorizzazione, ma non all'epoca dell'istanza".

4. Il giudicante ritiene condivisibili le conclusioni espresse dall'ULM nel suddetto parere.

Invero, la condizione dell'inabilità a proficuo lavoro, pure richiesta sia per la fruizione in reversibilità dell'assegno di pensione sia nell'ambito della legislazione in materia di pensioni guerra, non è sovrapponibile, necessariamente, con la condizione di invalidità civile, che, pregiudica significativamente ed in modo permanente la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini, del soggetto affetto da infermità o difetto fisico o mentale. Rispondendo a finalità disomogenee (risarcitoria/indennitaria, quella prevista dalla legislazione in materia di pensioni di guerra; assistenziale, quella prevista nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi), ben possono esserci disallineamenti tra le due condizioni (nel caso di specie, di ordine temporale).

4.1.Ciò chiarito, dalla circostanza che la de cuius avesse percepito la pensione di invalidità dall'1.5.1987 al 31.10.2003, in anni pregressi alla domanda del 12.1.2009, non pare che possano derivare conseguenze favorevoli per la medesima atteso il lasso di tempo intercorso tra la fruizione di tale beneficio (2003) e la nuova domanda (2009), non senza porre in evidenza l'assenza di documentazione amministrativa e sanitaria ad essa correlata.

4.2.Può invece riconoscersi valenza probatoria alla certificazione del 10/12/2013, rilasciata dall'Ufficio della Sanità e degli Affari Sociali – Ufficio di Pubblica Assistenza del Land di Berlino, in cui è stato riconosciuto alla sig. KK il grado di disabilità pari a 90 e sono stati autorizzati i contrassegni di invalidità "G", elevato handicap di deambulazione, e "B", comprovata necessità di accompagnamento. Del resto il complesso quadro morboso acclarato nel 2013, come sopra descritto, è in parte sovrapponibile e ben più grave rispetto a quello certificato dal dott. Michele Tartarolo a seguito della visita diretta dell'interessata del 3.1.2015 che riferisce le seguenti patologie: "cirrosi epatica scompensata

con ascite e insufficienza renale. Anemia ferropriva.

Osteoporosi con frattura LK2 (II elemento lombare).

Ipertensione arteriosa. Diabete senile. Incontinenza urinaria e fecale”.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va parzialmente accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della Sig.ra KK e per essa degli eredi

omissis, a percepire la pensione indiretta di reversibilità di guerra, quale orfana maggiorenne inabile, a decorrere dal 10.12.2013. Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino all’effettivo soddisfo. Sugli oneri accessori, come sopra computati, spettano, altresì, ai sensi dell’art. 1283 c.c. ed in presenza di espressa domanda di parte, gli

ulteriori interessi legali, dal giorno della domanda
giudiziale (data di notifica del presente ricorso) e
fino all'effettivo soddisfo (in termini, Corte Conti,
Sez. riunite n. 8/QM/2007).

Nulla a provvedere per le spese del giudizio in
assenza di difesa tecnica da parte dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando,

Accoglie

Il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA